Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 23 luglio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 23 LUGLIO 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1983, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4363)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 23 LUGLIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella **UNDICESIMA estrazione eseguita il 26 maggio** 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3446)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione eseguita il 18 maggio 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3447)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50% - 1973-1983. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ED ULTIMA estrazione eseguita il 16 maggio 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3448)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969-1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUATTORDICESIMA estrazione eseguita il 16 maggio 1983; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3449)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 1983.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società Rizzoli editore S.p.a. delle società Alpi S.p.a., Viburnum S.p.a., Sesta editoriale S.p.a. e Crema S.p.a.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze in data 13 luglio 1983, con le quali le società Rizzoli editore S.p.a., Alpi S.p.a., Viburnum S.p.a., Sesta editoriale S.p.a., Crema S.p.a., con sede in Milano, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società Rizzoli editore delle altre società sopra nominate;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Ritenuto che detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Ritenuta l'opportunità di disporre particolari forme di pubblicità;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini della fusione per incorporazione nella società Rizzoli editore S.p.a. delle società Alpi S.p.a., Viburnum S.p.a., Sesta editoriale S.p.a., Crema S.p.a., il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici; prescrive che, oltre alla pubblicazione integrale del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sia effettuata la pubblicazione, per una sola volta e per estratto, a spese ed a cura delle società istanti, del decreto medesimo e delle deliberazioni di fusione nei quotidiani « Corriere della Sera » e « Il Sole-24 Ore »; fa decorrere il termine di giorni quindici dalla data dell'ultimo di tali adempimenti.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: DARIDA

(4421)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al regolamento di cui sopra;

Visto il telex n. 6555 del 30 aprile 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, ha fissato per i giorni 20 e 21 novembre 1983 la data delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed il consiglio di amministrazione del personale del lotto, i quali si sono pronunciati, ai sensi dell'art. 27, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei propri rappresentanti del personale ed hanno proposto le terne di dipendenti per la nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali, deliberando, altresì, su quant'altro di propria competenza;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato, in data 16 maggio 1983, ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette, ai sensi dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, le lezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno i giorni 20 e 21 novembre 1983, rispettivamente, dalle ore 8 alle ore 20 e dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali corrispondono al territorio delle singole regioni.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero delle finanze - Ufficio del gabinetto, ed è costituita come segue:

Presidente:

Salvatore dott. Vito, consigliere di Stato.

Componenti:

Cerrato dott. Francesco, dirigente superiore;
Spalletta dott. Pietro, primo dirigente;
Iurato dott. Giovanni, direttore di divisione r.e.;
Renzi rag. Giancarlo, direttore di sezione;
Tedino Umberto, segretario;
Iallongo Ferruccio, aiuto ricevitore lotto.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 6 settembre 1983, alle ore 9.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte ha sede presso l'intendenza di finanza di Torino ed è costituita come segue:

Presidente:

Consoli dott. Gaetano, primo dirigente.

Componenti:

Roella dott. Carlo, intendente r.e.;
Verga Francesco Paolo, direttore di 2ª classe;
Balestretti Luisa, impiegata 4ª qualif. funzion.;
Mandile Antonio, segretario;
Carlini Giovanni, perito meccanografo;
Cifariello Agostino, ricevitore lotto.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta ha sede presso l'intendenza di finanza di Aosta ed è costituita come segue:

Presidente:

Delfino dott. Giobatta, dirigente superiore.

Componenti:

Salerno dott. Vincenzo, direttore di 1ª classe r.e.;
Bondaz dott. Pier Giorgio, vice direttore;
Pennucci Riccardo Ascanio, impiegato 7ª qualif. funzionale;
Trincheri Pietro, geometra principale;
Reich Maura, coadiutore principale;
Bonaventura Bice, aiuto ricevitore lotto.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale della Lombardia ha sede presso l'intendenza di finanza di Milano ed è costituita come segue:

Presidente:

Del Giudice dott. Giuseppe, primo dirigente.

Componenti:

Lupo dott. Antonio, direttore di sezione;
Costanzo Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Maccaglia Gianfranco, contabile;
Pignotti Romano, geometra capo;
Viola Caterina, impiegata 6ª qualif. funzion.;
Calabrese Maria, aiuto ricevitore lotto.

Art. 7.

La commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige ha sede presso l'intendenza di finanza di Trento ed è costituita come segue:

Presidente:

Paternò dott. Mariano, dirigente superiore.

Componenti:

Conticello Nicolò, ispettore capo r.e.;
Di Matteo dott. Luigi, direttore di 2ª classe;
Branz dott. ing. Claudio, ingegnere;
Ercolani Anna Maria, impiegata 8ª qualif. funzion.;
Demadonna Ferruccio, segretario;
Sicheri Aldo, aiuto ricevitore lotto.

Art. 8.

La commissione elettorale circoscrizionale del Veneto ha sede presso l'intendenza di finanza di Venezia ed è costituita come segue:

Presidente:

Salvaggio dott. Filippo, primo dirigente.

Componenti:

Cini Tito, direttore di 1ª classe r.e.;
Pascali Gianfrancesco, direttore di 1ª classe aggiunto;
Cieri dott. ing. Ada, ingegnere;
De Benedictis Antonio, segretario principale;
Costantini Maria Ausilia, aiuto ricevitore lotto;
Angelini Maria Grazia, operatore tecnico.

Art. 9.

La commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia ha sede presso l'intendenza di finanza di Trieste ed è costituita come segue:

Presidente:

Colella dott. Antonio, dirigente superiore.

Componenti:

Sverco dott. Silverio, direttore di 1ª classe r.e.;
Malavenda dott. Demetrio, direttore di 1ª classe r.e.;
Barone Domenico, direttore di 1ª classe r.e.;
Furlani dott. ing. Alfredo, ingegnere;
Di Cristoforo Antonio, aiuto ricevitore lotto;
Zuppani Ilario, coadiutore meccanografo.

Art. 10.

La commissione elettorale circoscrizionale della Liguria ha sede presso l'intendenza di finanza di Genova ed è costituita come segue:

Presidente:

Finocchiaro dott. Angelo, primo dirigente.

Componenti:

Comisi dott. Giuseppe, ispettore compartimentale r.e.;
Canale Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Bettocchi dott. ing. Paolo Aldo, ingegnere;
Biagetti Riccardo, perito meccanografo;
Renna Roberto, coadiutore meccanografo;
Iaia Oronzo, ricevitore lotto.

Art. 11.

La commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna ha sede presso l'intendenza di finanza di Bologna ed è costituita come segue:

Presidente:

Capuano dott. Antonio, primo dirigente.

Componenti:

Pichierri dott. Gaetano, intendente aggiunto r.e.;
D'Emilio dott. Cetteo, direttore di 1ª classe r.e.;
Barone Mario Rosario, cassiere principale;
Tomasetta dott. Fausto, direttore di 1ª classe r.e.;
Brini Adriana, impiegata 4ª qualif. funzion.;
Paolino Antonio, aiuto ricevitore lotto.

Art. 12.

La commissione elettorale circoscrizionale della Toscana ha sede presso l'intendenza di finanza di Firenze ed è costituita come segue:

Presidente:

Poli dott. Cornelio, dirigente superiore.

Componenti:

Di Giovine dott. Giuseppe, primo dirigente;
Scarselli Giorgio, impiegato direttivo ex II.CC.;
Ciccolella Erasmo, direttore di 2ª classe;
Maiuolo Laura Lucia, impiegata 6ª qualif. funzion.;
Graziani Giovanni, assistente superiore;
Romani Alvaro, aiuto ricevitore lotto.

Art. 13.

La commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria ha sede presso l'intendenza di finanza di Perugia ed è costituita come segue:

Presidente:

Anania dott. Giacomo, dirigente superiore.

Componenti:

Maiuri dott. Italo, direttore di 1ª classe r.e.;
Suriano Carmelo, direttore di 2ª classe;
Gianni Angelo, direttore di 2ª classe;
Polanga Giuseppe, segretario capo;
Potalivo Alessandro, ricevitore lotto;
Neri Francesco, impiegato 5ª qualif. funzion.

Art. 14.

La commissione elettorale circoscrizionale delle Marche ha sede presso l'intendenza di finanza di Ancona ed è costituita come segue:

Presidente:

Pomponio dott. Francesco, dirigente superiore.

Componenti:

Aprea Francesco, direttore di 1ª classe r.e.;
Albo Michele, impiegato 8ª qualif. funzion.;
Nisi Ezio, geometra capo;
Ferraro Aurora, impiegata 4ª qualif. funzion.;
Floriani Massimo, perito meccanografo;
Marsan Guido, aiuto ricevitore lotto.

Art. 15.

La commissione elettorale circoscrizionale del Lazio ha sede presso l'intendenza di finanza di Roma ed è costituita come segue:

Presidente:

Pascucci dott. Domenico, primo dirigente.

Componenti:

Carabella dott. Orlando, direttore di 1ª classe r.e.;
Farina Piero, direttore di 2ª classe;
Santarelli dott. Carmine, direttore di sezione;
Puleo dott. Antonino, consigliere;
Morgante Angelo, coadiutore meccanografo;
Andreoli Alessandro, aiuto ricevitore lotto.

Art. 16.

La commissione elettorale circoscrizionale degli Abruzzi ha sede presso l'intendenza di finanza di L'Aquila ed è costituita come segue:

Presidente:

Mastracci dott. Rodolfo, dirigente superiore.

Componenti:

Mancini dott. Giuseppe, intendente aggiunto r.e.;
D'Eramo dott. Amilcare, direttore di 2ª classe;
Foresta Eraldo, segretario;
Coletta Mauro, segretario;
Tumini Camillo, coadiutore superiore;
Aresu Roberto, aiuto ricevitore lotto.

Art. 17.

La commissione elettorale circoscrizionale del Molise ha sede presso l'intendenza di finanza di Campobasso ed è costituita come segue:

Presidente:

Nordio dott. Mario, primo dirigente.

Componenti:

Toma Ernesto, impiegato 8ª qualif. funzion.;
Bucci dott. Nicola, intendente aggiunto r.e.;
Tanno Francesco, geometra;
Chiesi Valeria, coadiutore;
De Cata Raffaele, commesso capo;
Scopinaro Nicola, ricevitore lotto.

Art. 18.

La commissione elettorale circoscrizionale della Campania ha sede presso l'intendenza di Finanza di Napoli ed è costituita come segue:

Presidente:

Scarabino dott. Luigi, primo dirigente.

Componenti:

Sepe dott. Vincenzo, ispettore compartiment. r.e.;
Greco dott. Antonio, direttore di sezione;
Laudonio dott. ing. Raffaele, ingegnere superiore;
Saviano Raffaele, segretario;
Cardella Francesco, coadiutore meccanografo;
Perrotta Pasquale, aiuto ricevitore lotto.

Art. 19.

La commissione elettorale circoscrizionale della Puglia ha sede presso l'intendenza di finanza di Bari ed è costituita come segue:

Presidente:

Infernusi dott. Achille, dirigente superiore.

Componenti:

La Selva dott. Vincenzo, direttore di 1ª classe r.e.;
Arbore Antonio, impiegato 7ª qual. funz. ex II.CC.;
Drimaco Michele, direttore di 2ª classe;
Lanzo Ladislavo, ricevitore lotto;
Losurdo Nicola, coadiutore principale;
Castoria Greco Luisa, coadiutore meccanografo.

Art. 20.

La commissione elettorale circoscrizionale della Basilicata ha sede presso l'intendenza di finanza di Potenza ed è costituita come segue:

Presidente:

Moramarco dott. Donato, primo dirigente.

Componenti:

Marinelli Bernardino, ispettore capo r.e.;
Cicchetti Giovanni, impiegato 8ª qualif. funzion.;
Parisi Tommaso, segretario principale;
Carluccio dott. Giacomo, assistente principale;
Ligrani Rocco, impiegato 4ª qualif. funzion.;
Marchese Giovanna, ricevitore lotto.

Art. 21.

La commissione elettorale circoscrizionale della Calabria ha sede presso l'intendenza di finanza di Catanzaro ed è costituita come segue:

Presidente:

Capialbi dott. Nicola, primo dirigente.

Componenti:

Miduri dott. Girolamo, direttore di 1ª classe r.e.;
Velonà Aldo, vice direttore;
Plutino dott. ing. Matteo, ingegnere;
Cordaro Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Sapone Pasquale, perito meccanografo princ.;
Ciccarelli Ottorino, ricevitore lotto.

Art. 22.

La commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia ha sede presso l'intendenza di finanza di Palermo ed è costituita come segue:

Presidente:

Ernandez dott. Carlo, primo dirigente.

Componenti:

Americo dott. Emilio, ispettore compartiment. r.e.;
Marrone dott. Alberto, consigliere;
Sacca dott. Francesco, ispettore capo r.e.;
Marino Lorenzo, aiuto ricevitore lotto;
Pappalardo Salvatore, assistente principale;
Lanza Salvatore, perito meccanografo.

Art. 23.

La commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna ha sede presso l'intendenza di finanza di Cagliari ed è costituita come segue:

Presidente:

Testa dott. Enrico, primo dirigente.

Componenti:

Pinna Giuseppe, segretario capo;
Sollai Serenella, consigliere;
Loi dott. ing. Gian Franco, ingegnere;
Meloni Salvatore, segretario;
Mura Maria Nicoletta, operatore tecnico;
Cusumano Antonio, aiuto ricevitore lotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(4371)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 luglio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° agosto 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di tre anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di tre anni, con godimento 1° agosto 1983, al prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1984, è pari al 9 per cento.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1984 e l'ultima il 1° agosto 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° agosto 1983 e termineranno il giorno 10 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 10 agosto 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al

capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 6 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violacco;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1983
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 75

(4403)

DECRETO 15 luglio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° agosto 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° agosto 1983, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1984, è pari al 9,50 per cento.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1984 e l'ultima il 1° agosto 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° agosto 1983 e termineranno il giorno 10 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 10 agosto 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violacco-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 76

(4404)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 luglio 1983.

Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni della predetta circolare, concernenti le strutture e i materiali consentiti, il materiale scenico, le coperture dei locali e gli ambienti delle scene, al fine di armonizzare con l'evoluzione della normativa tecnica sul comportamento delle strutture e dei materiali;
Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei locali classificati nell'art. 17 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

Art. 2.
Strutture e materiali consentiti

a) *Strutture.*

I requisiti di « resistenza al fuoco » degli elementi strutturali dei locali di cui all'art. 1 vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali sopracennati, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata.

b) *Materiali.*

Le caratteristiche di « reazione al fuoco » dei materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:

1) negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

2) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

3) per le poltrone sono consentiti materiali di rivestimento esterno di classe 1.

In attesa della definizione di una metodologia di prova per i materiali di rivestimento esterno delle poltrone, gli stessi vanno provati come materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;

4) per i sedili non imbottiti è consentito l'impiego del legno o altro materiale combustibile purché di classe non superiore a 2.

I materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini. E' consentita la realizzazione di intercapedini purché interamente riempite di materiale non combustibile.

La classe di reazione al fuoco deve essere certificata, sulla base delle prove di cui alla circolare del Ministero

dell'interno n. 12 del 17 maggio 1980, dal centro studi ed esperienze antincendi o da enti e laboratori legalmente riconosciuti.

Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art. 202 della circolare n. 16/1951, vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni — quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale — potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1.

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco.

Per il palcoscenico è ammesso il pavimento in legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di classe 0 (non combustibili).

E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

Art. 3.

Materiale scenico

Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

E' consentito l'impiego di materiali combustibili di classe anche superiore alla 2ª condizione che, sotto la personale responsabilità dell'esercente, siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale.

Art. 4.

Copertura dei locali

Gli elementi strutturali della copertura del locale debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati in base alla classe dell'edificio, secondo quanto indicato nell'art. 2, lettera *a*).

I materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell'art. 2, lettera *b*).

Art. 5.

Ambienti contenenti le scene

I muri perimetrali e la copertura della scena debbono avere le caratteristiche indicate nell'art. 2.

Art. 6.

Adeguamento alle prescrizioni

Il certificato di prevenzione incendi previsto dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e l'autorizzazione per l'agibilità dei locali destinati a pubblici spettacoli e trattenimenti non possono essere rilasciati prima che sia stata verificata da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza.

L'adeguamento dei locali attualmente esistenti alle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovrà avvenire nei termini e con le modalità congruamente stabiliti caso per caso dalla commissione predetta, che potrà consentire che nei locali considerati continuino a svolgersi le normali attività a condizione che i relativi gestori si assumano per iscritto l'impegno di attuare frattanto le seguenti indispensabili misure a tutela della pubblica incolumità, sulla cui effettiva osservanza dovrà costantemente invigilarsi da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:

A) Controllare la perfetta efficienza delle uscite e delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo.

B) Assicurare un servizio di sorveglianza durante lo spettacolo con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento d'emergenza o, in alternativa, installare impianti fissi automatici di segnalazione ed estinzione incendi.

C) Controllare i dispositivi di sicurezza delle cabine di proiezione, gli impianti di illuminazione d'emergenza, gli impianti di produzione di calore e di condizionamento.

D) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi.

E) Ottemperare ad ogni altra prescrizione che la commissione provinciale di vigilanza riterrà necessario impartire.

La commissione provinciale di vigilanza, in caso di inosservanza delle suddette temporanee misure di sicurezza, o di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti ed in ogni altra circostanza in cui ravvisi una situazione di pericolo, formula proposte di sospensione dell'attività all'autorità competente al rilascio delle licenze.

Art. 7.

Disposizioni abrogate

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 61 e 181 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 nonché le modifiche apportate all'art. 25 suddetto con la circolare del Ministero dell'interno n. 79 del 27 agosto 1971.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(4368)

DECRETO 7 luglio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il punto XVII delle avvertenze generali premesso al decreto ministeriale 31 luglio 1934 emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto l'art. 28, lettera *e*), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 2, lettera *b*), della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983 e concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»;

Ritenuta la necessità di precisare meglio il punto 11.2. dell'allegato *B* del suddetto decreto per dissipare talune perplessità sorte nell'applicazione pratica e di rettificare alcune indicazioni contenute nell'allegato *A*;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta del 26 maggio 1983, n. 15/1964;

Decreta:

Sono approvate le modifiche proposte al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, riportate nel prospetto allegato al presente decreto, che troveranno applicazione fino alla emanazione di una normativa definitiva in attuazione degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1983

Il Ministro: ROGNONI

MODIFICAZIONI
(all'allegato *A*)

Al punto 2.7., terzo rigo, dove è scritto: «indicazione nel punto zero», leggasi: «indicazione del punto zero»;

Al punto 3., cinquantaquattresimo rigo, dove è scritto: «0,5 per le altre iscrizioni», leggasi: «0,75 per le altre iscrizioni»;

Al punto 4.2.1.2., terzo rigo, dove è scritto: «punto 2.1.1.», leggasi: «punto 4.2.1.1.»;

Al punto 4.5.1., primo rigo, dove è scritto: «estremità un carico», leggasi: «estremità ad un carico»;

Al punto 4.5.1., secondo rigo, dove è scritto: «250 N», leggasi: «245 N»;

Al punto 4.10., titolo, dove è scritto: «Prova dielettrica», leggasi: «Prova di dielettricità»;

Al punto 4.10.2.2., secondo rigo, dove è scritto: «35 KV», leggasi: «35 kV»;

Al punto 4.12.1.2., prospetto B, nono rigo, seconda colonna, dove è scritto: «114», leggasi: «144»;

Al punto 4.12.1.3., dodicesimo rigo, dove è scritto: «—20 °C ± 5 °C», leggasi: «+ 20 °C ± 5 °C».

MODIFICAZIONI
(all'allegato *B*)

Il punto 11.2. riportato alla pagina 15 è così integralmente sostituito: «Decorsi quindici anni dalla data di emanazione del presente decreto, potranno essere utilizzati solo estintori i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato ai sensi del decreto stesso. Decorso tale termine, gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del presente decreto davranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente».

(4369)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 luglio 1983.

Contingente d'importazione dalla Repubblica popolare cinese di vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana e/o di altre materie ceramiche per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire un contingente d'importazione di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche dalla Repubblica popolare cinese, per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983, e di stabilire i criteri di ripartizione del contingente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983 il contingente di importazione dalla Repubblica popolare cinese di tonnellate 1.400 di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (v.d. 69.11 e/o v.d. 69.12), è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per la merce contingentata devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'indicazione della denominazione della merce, la voce doganale, la quantità ed il valore espresso in lire italiane.

In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni e presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo

utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui del contingente cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1982 o del 1983 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1982 debitamente autenticata ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1980-82.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in lire italiane. Nel caso di merce venduta allo stato estero, la relativa documentazione sara valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40 % in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1982; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 480 milioni - quota IVA spettante: 40 per cento;

C2 da 120 a 480 milioni - quota IVA spettante: 26 per cento;

C3 da 40 a 120 milioni - quota IVA spettante: 17 per cento;

C4 da 6 a 40 milioni - quota IVA spettante: 11 per cento;

C5 fino a 6 milioni - quota IVA spettante: 6 per cento;

c) 50 % in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuati nel triennio 1980-82.

In fase di prima ripartizione non potrà essere assegnata ad una sola ditta, una quota superiore al 50 % del contingente, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: CAPRIA

(4402)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, in Bari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 30 maggio 1983, con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, con sede in Bari, piazza Garibaldi n. 27, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, con sede in Bari, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Antonio Fumo, nato a Napoli il 15 settembre 1929.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4422)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 luglio 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina di rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile e costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, sulla durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 1° luglio 1983, che ha espresso i pareri e formulato le proposte di sua competenza conformemente al disposto degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il telex n. 6699 del 21 giugno 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, ha espresso parere favorevole e che venga istituita una unica commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Visto il telex n. 6439 del 14 marzo 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, in accordo con le amministrazioni interessate, ha indicato come data utile per le elezioni il giorno 20 novembre 1983;

Ritenuto di dover provvedere alla istituzione della circoscrizione elettorale unica per tutto il territorio nazionale alla nomina della commissione elettorale centrale e alla nomina della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina di rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile per il giorno 20 novembre 1983.

Art. 2.

E' istituita una circoscrizione elettorale competente per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale, con sede in Roma presso il Ministero della marina mercantile, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Rosini prof. avv. Emilio, consigliere di Stato.

Componenti:

Amoroso dott. Biagio;
Canfora Omnis dott.ssa Anna Maria;
Magliuolo dott. Bruno;
Casperini Graziella;
Guarrera Mario;
Iapadre Lorenzo.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma presso il Ministero della marina mercantile, è costituita come segue:

Presidente:

Vitiello dott. Tullio.

Componenti:

Dellisanti dott. Nicola;
Di Fusco dott.ssa Eugenia;
Pettinelli Fausto;
Scappaticci Giuliano;
Rinaldi Segazzi Lucia;
Zazza Valentino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1983
Registro n. 9 *Marina mercantile, foglio n.* 89

(4370)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 giugno 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale risulta integrato dal decreto ministeriale 7 novembre 1980, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1980 inteso ad integrare l'art. 2 del succitato decreto ministeriale 30 settembre 1966 con l'istituzione dell'8ª divisione (servizi alternativi del servizio militare di leva);

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche all'ordinamento della predetta Direzione generale;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, come integrato dal decreto ministeriale 7 novembre 1980 di cui in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale.

Compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate o che, comunque, riservi a se; emanazione ordini di servizio; pratiche relative al personale civile e militare in servizio presso la direzione generale; pubbliche relazioni; studi in particolari materie di competenza della direzione generale; esame degli atti parlamentari, stampa, giurisprudenza amministrativa ed altre questioni di massima; risposte alle interrogazioni parlamentari; studi e sviluppo di nuove procedure di lavoro per l'accentuazione del processo di automazione nella direzione generale e negli organi periferici tecnicamente dipendenti; ricerche e raccolte giurisprudenziali, normative e dottrinarie, compilazione di pubblicazioni di carattere tecnico riguardanti le materie di competenza della direzione generale; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più servizi; relazioni sull'attività della direzione generale; ripartizione delle quote dei capitoli di bilancio relativi alle missioni ed al lavoro straordinario assegnato alla direzione generale; adempimenti relativi all'attività del nucleo ispezioni tecniche sulla leva e il reclutamento obbligatorio; segreteria speciale (pratiche classificate) e sicurezza; rilevazioni, raccolta ed elaborazione di dati statistici; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; attività certificativa; servizio riproduzione atti; archivio soggettivo unificato per la leva, il reclutamento e i servizi alternativi.

1ª *Divisione* (Leva Esercito e Aeronautica).

Organizzazione, svolgimento e verifica delle operazioni della leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, compresa la trattazione delle dispense dalla ferma di leva d'autorità.

2ª *Divisione* (Definizione degli obblighi di leva).

Definizioni della soggezione alla leva in relazione alle questioni di cittadinanza ed espatrio. Leva all'estero. Ritardi e rinvii per legge della prestazione del servizio alle armi.

3ª *Divisione* (Selezione attitudinale Esercito e Aeronautica).

Organizzazione e svolgimento delle operazioni relative alla selezione attitudinale: degli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali in servizio permanente e di complemento; degli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali; degli aspiranti ai corsi per militari a lunga ferma; dei cittadini soggetti alla leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica; del personale dell'Esercito comunque in servizio, nonché per la selezione attitudinale di personale per particolari esigenze.

4ª *Divisione* (Reclutamento Esercito e Aeronautica).

Organizzazione e controllo delle attività relative al reclutamento obbligatorio dei militari di leva nell'Esercito (carabinieri ausiliari compresi) e nell'Aeronautica, incluse le operazioni per la formazione dei contingenti di leva da avviare alle armi in aderenza ai fabbisogni stabiliti dagli Stati Maggiori. Reclutamento di militari di leva da avviare quali ausiliari ad enti e corpi dello Stato.

5ª *Divisione* (Leva, selezione attitudinale reclutamento Marina).

Organizzazione e svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale, al reclutamento obbligatorio nella Marina e relativo avviamento degli arruolati ai centri di addestramento, comprese le operazioni per assicurare che il gettito degli avviati alle armi corrisponda al fabbisogno stabilito dallo stato maggiore della Marina.

6ª *Divisione* (Bilancio - Personale del servizio dell'assistenza spirituale e dei Corpi ausiliari).

Impostazione del bilancio e relative variazioni per la parte di competenza della direzione generale. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale. Reclutamento, stato, avanzamento, impiego, disciplina, documentazione caratteristica e matricolare e trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce rossa italiana.

7ª *Divisione* (Stato civile e Albo d'oro).

Trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'oro.

8ª *Divisione* (Servizi alternativi del servizio militare di leva, militarizzazione e mobilitazione civile).

Servizi civili, alternativi al servizio militare di leva in patria e all'estero, compresi quelli previsti per gli obiettori di coscienza. Attività relativa alla militarizzazione ed alla mobilitazione civile e conseguenti predisposizioni.

L'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartite in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Presso l'ufficio del direttore generale è istituito un archivio unificato per le sole pratiche soggettive concernenti la leva, il reclutamento e i servizi alternativi.

Ciascuna divisione dispone di un proprio archivio che, però, per la prima, quarta, quinta e ottava divisione, è limitato soltanto alle pratiche oggettive ».

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni e per le ispezioni tecniche agli organi periferici della leva e del reclutamento obbligatorio, il direttore generale si avvale di generali di brigata, o ufficiali di grado corrispondente, di funzionari con qualifica di dirigente superiore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

(3755)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 marzo 1982.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Francesco Guicciardini nel quinto centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Francesco Guicciardini nel quinto centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1588 del 1° marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Francesco Guicciardini nel quinto centenario della nascita, nel valore da L. 450.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: bruno e viola; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un antico ritratto di Francesco Guicciardini. Sul francobollo sono riportate la leggenda « FRANCESCO GUICCIARDINI », le date « 1483 » e « 1540 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1983
Registro n. 21 *Poste, foglio n.* 59

(4257)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 marzo 1983, n. 351.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un locale destinato a box ed inserito in un complesso edilizio sito in Cascina Vica, frazione del comune di Rivoli (Torino), via Sestriere n. 37, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2240, foglio 15, mappale 405 sub 19, del valore attribuito di L. 3.800.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Torino a lire 8.000.000, disposta dalla sig.ra Detoma Rosa con atto 7 ottobre 1978, n. 8974 di repertorio e n. 1515 di fascicolo, a rogito dott. Angelo Berruto, notaio in Torino, registrato a Rivoli (Torino) l'11 ottobre 1978 al n. 5796.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 242

DECRETO 31 marzo 1983, n. 352.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 140.000.000, un immobile sito in Palermo, via Francesco Guardione n. 3, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 101752, foglio 123, particella 498 sub 2, immobile valutato da perizia estimativa di parte in lire 151.000.000 e dall'ufficio tecnico erariale di Palermo L. 132.000.000, come da atto di compravendita 30 luglio 1980, n. 2161 di repertorio, a rogito dott. Alberto Calì, notaio in Palermo, registrato a Palermo in data 11 agosto 1980 al n. 17109.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 239

DECRETO 26 aprile 1983, n. 353.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in due negozi e un terreno con ruderi siti in Massa e in Costagnola di Massa, per un valore complessivo di L. 51.720.000, disposta dalla sig.ra Manfredini Lavinia Vilgo Mite vedova Pierotti a favore dell'Istituto mutilatini don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima in data 20 novembre 1981, con testamento 17 marzo 1976, pubblicato in data 8 maggio 1976, n. 12653 di repertorio, a rogito dott. Maneschi Defendente, notaio in Massa, registrato a Massa in data 10 maggio 1976 al n. 486.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 241

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1832/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1833/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che stabilisce gli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 182 *del* 6 *luglio* 1983.

(173/C)

Regolamento (CEE) n. 1834/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1835/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1836/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1837/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole della sottovoce 29.08 B ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1838/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1839/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 774/83 e (CEE) n. 1000/83, relativi all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento italiano e greco.

Regolamento (CEE) n. 1840/83 della commissione, del 5 luglio 1983, rettificativo dei regolamenti (CEE) numeri 1800/83 e 1810/83 che modificano gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1841/83 della commissione, del 5 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 181 *del* 6 *luglio* 1983.

(174/C)

Regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1843/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1844/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1845/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1846/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1847/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1848/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1849/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1850/83 della commissione, del 6 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 183 *del* 7 *luglio* 1983.

(175/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Provvedimenti concernenti la limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 il sig. Roberto Simoni, console onorario in Miami, con circoscrizione in 17 contee dello Stato della Florida: Broward, Charlotte, Collier, Dade, De Soto, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Indian River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach, Saint Lucie e Sarasota, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo e rilascio di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in New Orleans;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 il sig. Guido Luccarelli, vice console onorario in Trenton (New Jersey), con circoscrizione sulla parte occidentale dello Stato del New Jersey Contee di: Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean, Salem, Somerset, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, eccettuato il rilascio dei certificati di cittadinanza;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 il sig. Emilio Parisi, vice console onorario in Norfolk, Virginia, con circoscrizione nello stato della Virginia eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, eccettuato il rilascio dei certificati di cittadinanza;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4324)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa Nova S.r.l. di Roma è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell Rimoldi con sede e stabilimento in Olcella di Busto Garofalo (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto del 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 e che entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del trattamento del decreto ministeriale 10 febbraio 1982 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto dell'8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 e che entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del trattamento del decreto ministeriale 10 febbraio 1982 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo) è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21. quinto comma. lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.G.A.M. con sede e stabilimento in Parabiago (Milano) è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siporex Italiana con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano) è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIMP con sede e stabilimento in Padova è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GIMAC con sede in Roma e stabilimento in Torino è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biersdorf Italia con sede in Milano e stabilimento in Brembate (Bergamo) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Giulia di Giulianova (Teramo) è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli) compresi uffici di vendita e filiali è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Vercelli ora della Chatillon S.p.a. è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, è prolungata al 3 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Keller Italiana sede e stabilimento in Santhià (Vercelli) è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinaria d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mial con sede in Milano e stabilimento in Lamagna (Como) è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale i lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Treg S.p.a. di Veniano (Como) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio sede di Roma e stabilimento in Ceprano (Roma) è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio sede di Roma e stabilimento in Ceprano (Roma) è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GENAL di Catania - Stabilimento IDOS di Bagheria (Palermo) è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GENAL di Catania - Stabilimento ex Sosima di Comiso (Ragusa), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Lago (Varese), è prolungata al 27 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4322-4408)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi *rapporti patrimoniali da definire*:

società cooperativa di produzione e lavoro Teatroltre a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 27 agosto 1976, rep. 11821, reg. soc. 31980;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Finelli in data 2 dicembre 1975, rep. 5284, reg. soc. 31561;

società cooperativa edilizia Bilancia a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 13 dicembre 1974, rep. 34255, reg. soc. 30872;

società cooperativa di produzione e lavoro CE.S.I.C. Centro sociale iniziative cinematografiche a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 6 luglio 1977, rep. 42334, reg. soc. 32814;

società cooperativa di produzione e lavoro Union Tours a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 21 luglio 1977, rep. 42413, reg. soc. 33226;

società cooperativa edilizia Nuova Casa Modesta a r.l., con sede in Genova-Pegli, costituita per rogito Falzone in data 14 marzo 1964, rep. 10966, reg. soc. 25494;

società cooperativa edilizia Il Salice a r.l., con sede in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Costa in data 7 agosto 1975, rep. 1902, reg. soc. 31362;

società cooperativa di produzione e lavoro Casmona a r.l., con sede in Camogli (Genova) costituita per rogito di Paolo coadiutore Di Sciello in data 6 ottobre 1977, rep. 58642, registro soc. 23929;

società cooperativa di consumo Coopac Chiavari a r.l., con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Ridella in data 22 ottobre 1975, rep. 1058, reg. soc. 2118;

società cooperativa edilizia La Benemerita a r.l., con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Piaggio in data 1° dicembre 1976, rep. 6308, reg. soc. 2271;

società cooperativa di consumo Coopac Lavagna a r.l., con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Ridella in data 22 ottobre 1975, rep. 1057, reg. soc. 2117;

società cooperativa edilizia Aurora-Nove a r.l., con sede in La Spezia costituita per rogito Federici in data 14 maggio 1963, rep. 41492, reg. soc. 1846;

società cooperativa edilizia Nova Domus a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Priore in data 25 gennaio 1973, rep. 3735, reg. soc. 2739;

società cooperativa edilizia Angelus a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 2 dicembre 1962, rep. 43694, reg. soc. 1785;

società cooperativa edilizia Paperoga a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 13 aprile 1978, rep. 180386, reg. soc. 3657 (4888);

società cooperativa edilizia Punta Pezzino a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 16 giugno 1972, rep. 146124, reg. soc. 2678;

società cooperativa agricola fra lavoratori «La Silanese», a r.l., con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 11 luglio 1945, rep. 2861, reg. soc. 428;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Golfo a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 10 settembre 1975, rep. 169676, reg. soc. 3139;

società cooperativa edilizia C.E.F.I.T. Cooperativa edile famigliare impiegati tecnici a r.l., con sede in La Spezia costituita, per rogito Federici in data 18 febbraio 1975, rep. 86002, reg. soc. 3064;

società cooperativa edilizia Andrea Doria a r.l., con sede in Portovenere (La Spezia), costituita per rogito Ferrara in data 4 gennaio 1973, rep. 151496, reg. soc. 2736;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edile meccanica Vernazza a r.l., con sede in Vernazza (La Spezia), costituita per rogito Scopesi in data 9 settembre 1946, rep. 5488, reg. soc. 761;

società cooperativa edilizia Imperia a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 26 settembre 1964, rep. 37280, reg. soc. 764;

società cooperativa edilizia Argentina a r.l., con sede in Taggia (Imperia), costituita per rogito Tomat in data 25 settembre 1964, rep. 67835; reg. soc. 1470;

società cooperativa edilizia Ferrovieri Franca a r.l., con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito Viale in data 28 febbraio 1974, rep. 24773, reg. soc. 2070.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la «Società cooperativa edilizia lavoratori artigiani (E.L.A.) a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio dott. Clorindo Vitti il 12 ottobre 1977, repertorio n. 62754, registro società n. 4854/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Paolo Nava.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la «Società cooperativa di consumo a r.l. Unione agricolo operaia», in Montecassiano (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Nicola Vitali il 28 novembre 1920, repertorio n. 1904, registro società n. 309, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Basilio Cupaiolo.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la «Società cooperativa agricola Cooperativa ortofrutticola correggiolese a r.l.», in Correggioli di Ostiglia (Mantova), costituita per rogito notaio Francesco Manetto il 15 gennaio 1971, repertorio n. 17451, registro società n. 4304, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Roberto Bertolini.

(4168-4262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 29 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1506,30	1506,30	—	1506,30	1506,25	—	1506,20	1506,30	1506,30	1506,30
Marco germanico .	593,68	593,68	—	593,68	593,50	—	593,32	593,68	593,68	593,68
Franco francese	197,52	197,52	—	197,52	197,55	—	197,52	197,52	197,52	197,50
Fiorino olandese	528,99	528,99	—	528,99	528,95	—	528,70	528,99	528,99	528,93
Franco belga .	29,642	29,642	—	29,642	29,66	—	29,64	29,642	29,642	29,62
Lira sterlina	2303,50	2303,50	—	2303,50	2306 —	—	2303,20	2303,50	2303,50	2303,50
Lira irlandese	1870,70	1870,70	—	1870,70	1869,50	—	1872 —	1870,70	1870,70	—
Corona danese	164,99	164,99	—	164,99	165,05	—	165,03	164,99	164,99	164,99
E.C.U. .	1345,31	1345,31	—	1345,31	1345,48	—	1345,31	1345,31	1345,31	1345,31
Dollaro canadese	1225,20	1225,20	—	1225,20	1225,60	—	1225,50	1225,20	1225,20	1225,20
Yen giapponese .	6,303	6,303	—	6,303	6,30	—	6,305	6,303	6,303	6,30
Franco svizzero .	716,77	716,77	—	716,77	718,20	—	715 —	716,77	716,77	716,75
Scellino austriaco .	84,12	84,12	—	84,12	84,23	—	84,185	84,12	84,12	84,12
Corona norvegese .	206,70	206,70	—	206,70	207 —	—	206,95	206,70	206,70	206,70
Corona svedese .	197,23	197,23	—	197,23	197,28	—	197,40	197,23	197,23	197,25
FIM	272,28	272,28	—	272,28	272,75	—	272,25	272,28	272,28	—
Escudo portoghese	12,92	12,92	—	12,92	12,93	—	12,90	12,92	12,92	12,92
Peseta spagnola	10,38	10,38	—	10,38	10,39	—	10,40	10,38	10,38	10,33

Media dei cambi del 29 giugno 1983

Rendita 5 % 1935 .	48,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	102 —
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,300
» 6 % » » 1970-85 .	94 —
» 6 % » » 1971-86 .	84,800
» 6 % » » 1972-87 .	81,600
» 9 % » » 1975-90 .	78,800
» 9 % » » 1976-91 .	78,200
10 % » » 1977-92 .	80 —
12 % (Beni Esteri 1980) .	79,900
10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,150
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,250
» » » » 1-11-1981/83 .	100,700
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,650
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,350
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,350
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,300
» » » 1-11-1982/84 . .	99,400
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,200
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	99,700
» » » » 1- 5-1982/86	[illegible]
» » » » 1- 6-1982/86	99,900
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,250
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,400
» » » » 1-11-1982/86 .	99,300
» » » » 1-12-1982/86 . .	99,600
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	98,625
» » » 12 % 1- 1-1984 .	97,900
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,400
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1983

Dollaro USA .	1506,25
Marco germanico .	593,50
Franco francese	197,52
Fiorino olandese	528,845
Franco belga .	29,641
Lira sterlina .	2303,35
Lira irlandese	1871,35
Corona danese .	165,01
E.C.U.	1345,31
Dollaro canadese .	1225,35
Yen giapponese	6,304
Franco svizzero .	715,885
Scellino austriaco .	84,152
Corona norvegese .	206,825
Corona svedese .	197,315
FIM	272,265
Escudo portoghese	12,91
Peseta spagnola	10,39

N.B. — La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 19 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1534,700	1534,700	1534,85	1534,700	1534,75	—	1534,800	1534,700	1534,700	—
Marco germanico .	591,450	591,450	591,90	591,450	591,55	—	591,500	591,450	591,450	—
Franco francese	196,620	196,620	196,45	196,620	196,70	—	196,640	196,620	196,620	—
Fiorino olandese .	528,930	528,930	529 —	528,930	529,15	—	529,130	528,930	528,930	—
Franco belga .	29,548	29,548	29,57	29,548	29,55	—	29,550	29,548	29,548	—
Lira sterlina . .	2335,300	2335,300	2335 —	2335,300	2336 —	—	2336,300	2335,300	2335,300	—
Lira irlandese	1867,750	1867,750	1869 —	1867,750	1869,25	—	1867,750	1867,750	1867,750	—
Corona danese	164,730	164,730	164,70	164,730	164,75	—	164,780	164,730	164,730	—
E.C.U. .	1345,100	1345,100	—	1345,100	1345,48	—	1345,100	1345,100	1345,100	—
Dollaro canadese . .	1245,250	1245,250	1245 —	1245,250	1245,50	—	1245 —	1245,250	1245,250	—
Yen giapponese .	6,378	6,378	6,38	6,378	6,377	—	6,377	6,378	6,378	—
Franco svizzero .	723,600	723,600	724 —	723,600	724 —	—	723,450	723,600	723,600	—
Scellino austriaco .	84,120	84,120	84,15	84,120	84,14	—	84,140	84,120	84,120	—
Corona norvegese .	209,400	209,400	209,25	209,400	209,25	—	209,390	209,400	209,400	—
Corona svedese .	199,360	199,360	199,25	199,360	199,35	—	199,380	199,360	199,360	—
FIM	274,380	274,380	274,50	274,380	274,35	—	274,500	274,380	274,380	—
Escudo portoghese	12,860	12,860	12,90	12,860	12,84	—	13 —	12,860	12,860	—
Peseta spagnola	10,335	10,335	10,33	10,335	10,33	—	10,335	10,335	10,335	—

Media dei titoli del 19 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,150
» 6 % » » 1970-85 .	85,750
» 6 % » » 1971-86 .	82,950
» 6 % » » 1972-87 .	79,775
» 9 % » » 1975-90 . .	76,200
» 9 % » » 1976-91 . .	75,800
» 10 % » » 1977-92 .	78,425
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	73,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,150
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	100,350
» » » » 1-12-1981/83 .	100,550
» » » » 1- 3-1981/84 . .	100,300
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99,975
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,550
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,600
» » » » 1-10-1982/84 .	99,650
» » » » 1-11-1982/84 .	99,675
» » » » 1-12-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,800
» » » » 1-10-1982/86 .	99,750
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	99,950
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	98,950
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,225
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,375
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,375
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1534,750
Marco germanico .	591,475
Franco francese	196,630
Fiorino olandese .	529,030
Franco belga .	29,549
Lira sterlina .	2335,800
Lira irlandese	1867,750
Corona danese .	164,755
E.C.U.	1345,100
Dollaro canadese .	1245,125
Yen giapponese	6,377
Franco svizzero .	723,525
Scellino austriaco .	84,130
Corona norvegese .	209,395
Corona svedese .	199,370
FIM	274,440
Escudo portoghese	12,930
Peseta spagnola	10,335

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 20 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1526,950	1526,950	—	1526,950	—	—	1527,050	1526,950	1526,950	—
Marco germanico .	591,600	591,600	—	591,600	—	—	591,720	591,600	591,600	—
Franco francese .	196,670	196,670	—	196,670	—	—	196,700	196,670	196,670	—
Fiorino olandese .	528,890	528,890	—	528,890	—	—	528,850	528,890	528,890	—
Franco belga .	29,556	29,556	—	29,556	—	—	29,559	29,556	29,556	—
Lira sterlina	2323,400	2323,400	—	2323,400	—	—	2324,300	2323,400	2323,400	—
Lira irlandese	1869,500	1869,500	—	1869,500	—	—	1869,500	1869,500	1869,500	—
Corona danese	164,300	164,300	—	164,300	—	—	164,390	164,300	164,300	—
E.C.U. .	1344,170	1344,170	—	1344,170	—	—	1344,170	1344,170	1344,170	—
Dollaro canadese	1238,400	1238,400	—	1238,400	—	—	1238,600	1238,400	1238,400	—
Yen giapponese .	6,363	6,363	—	6,363	—	—	6,365	6,363	6,363	—
Franco svizzero .	723,060	723,060	—	723,060	—	—	722,850	723,060	723,060	—
Scellino austriaco .	84,152	84,152	—	84,152	—	—	84,140	84,152	84,152	—
Corona norvegese .	208,650	208,650	—	208,650	—	—	208,600	208,650	208,650	—
Corona svedese .	198,500	198,500	—	198,500	—	—	198,650	198,500	198,500	—
FIM	273,250	273,250	—	273,250	—	—	273,500	273,250	273,250	—
Escudo portoghese .	12,800	12,800	—	12,800	—	—	13 —	12,800	12,800	—
Peseta spagnola	10,315	10,315	—	10,315	—	—	10,315	10,315	10,315	—

Media dei titoli del 20 luglio 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	43,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,600
» 6 % » » 1970-85 .	86,675
» 6 % » » 1971-86 .	83,400
» 6 % » » 1972-87 .	79,150
» 9 % » » 1975-90 .	76,050
» 9 % » » 1976-91 .	74,800
» 10 % » » 1977-92 .	76,300
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,650
10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,700
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,150
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,650
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,800
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,850
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,050
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,050
» » » » 1- 7-1982/86 . .	99,900
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,850
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,850
» » » » 1-10-1982/86 . .	100 —
» » » » 1-11-1982/86 . .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 . .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	98,900
» » » 12 % 1- 1-1984	98,175
» » » 12 % 1- 4-1984	96,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	93,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	100,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1527 —
Marco germanico .	591,660
Franco francese	196,685
Fiorino olandese .	528,870
Franco belga .	29,557
Lira sterlina .	2323,850
Lira irlandese	1869,500
Corona danese .	164,345
E.C.U.	1344,170
Dollaro canadese .	1238,500
Yen giapponese	6,364
Franco svizzero .	722,955
Scellino austriaco .	84,146
Corona norvegese .	208,625
Corona svedese .	198,575
FIM	273,375
Escudo portoghese	12,900
Peseta spagnola	10,315

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, segretario e tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 settembre 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 8 settembre 1983, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 9 settembre 1983, ore 9 presso l'istituto di fisica, via Valerio n. 2, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 2° grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonchè la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo dell'Università degli studi di Trieste per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno il giorno 5 settembre 1983 alle ore 8,30 presso il centro di calcolo, via del Ronco n. 11, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno il giorno 15 settembre 1983 alle ore 9 presso l'istituto di chimica biologica, via Valerio n. 32, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di ragioneria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste,

piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo il giorno 27 settembre 1983, ore 9, presso l'istituto di ragioneria, piazzale Europa n. 1, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4354)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di architettura:

istituto di progettazione architettonica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4352)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste delle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di idraulica, facoltà di ingegneria, via Eudossiana n. 20, Roma, alle ore 9 del settantaquattresimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(4353)

Concorso a quattordici posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di antropologia . . . . posti 1
istituto di astronomia . . . . » 1
istituto di geologia e paleontologia . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza:

Servizi generali (di cui uno per la biblioteca) posti 2

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . . posti 1
istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . » 4
istituto di patologia generale . . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica applicata . . . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di assestamento forestale . . . . posti 1
istituto di chimica agraria forestale . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale, ovvero un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto, in base alle leggi n. 153/71 e n. 763/81.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Firenze, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso, devono presentare domande separate per ogni posto. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso solo al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi e secondo il calendario sottoindicato:

istituto di assestamento forestale (facoltà di agraria). Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto stesso, piazzale delle Cascine, n. 18, Firenze, il giorno 15 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di chimica agraria e forestale (facoltà di agraria). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, piazzale delle Cascine, n. 28, Firenze, il giorno 21 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

servizi generali della facoltà di giurisprudenza (di cui uno per la biblioteca). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via Laura, n. 48, Firenze, il giorno 17 settembre 1983, e successivi alle ore 8,30;

istituto di chimica applicata (facoltà di ingegneria). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via S. Maria, n. 3, Firenze, il giorno 30 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di anatomia e istologia patologica (facoltà di medicina e chirurgia). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, Policlinico di Careggi, viale Morgagni, n. 85, Firenze, il giorno 23 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di clinica ostetrica e ginecologica (facoltà di medicina e chirurgia). Le prove si svolgeranno nella clinica stessa, Policlinico di Careggi, viale Morgagni, n. 85, Firenze, il giorno 28 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di patologia generale (facoltà di medicina e chirurgia). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgagni, n. 50, Firenze, il giorno 26 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di geologia e paleontologia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via La Pira, n. 4, Firenze, il giorno 13 settembre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di antropologia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via del Proconsolo, n. 12, Firenze, il giorno 3 ottobre 1983 e successivi alle ore 8,30;

istituto di astronomia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali). Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo E. Fermi, n. 5, Firenze, il giorno 5 ottobre 1983 e successivi alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(4351)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove d'esame del concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia gruppo di discipline n. 71, già fissate per i giorni 12-13 luglio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1983, pag. 4280, sono state rinviate come segue:

prima prova: 6 settembre 1983, ore 10;
seconda prova: 7 settembre 1983, ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà, di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Chieti Scalo.

(4417)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a trentasei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 268, con il quale è stato indetto il concorso a trentasei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 217, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la determinazione 24 giugno 1982, con la quale tredici candidati sono stati esclusi dal concorso per difetto dei requisiti;

Viste le ordinanze numeri 938/82, 936/82, 875/82, 874/82, 873/82, 871/82, 637/82, 937/82, 872/82 e 869/82 con le quali il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha disposto l'ammissione con riserva al concorso dei candidati Colombo Ernesto, Dossena Giuseppe, Ghezzi Luigi, Lucchini Aldo, Polastri Edoardo, Reali Ezio, Sommariva Domenico, Sormani Isidoro, Succio Adriano e Tagliarini Gastone;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Milano:

1) Oriani Luciano . . . . punti 60,87
2) Sala Luigi . . . . » 59,81
3) Croce Giovanni . . . . » 56,62
4) Sommariva Domenico . . . . . . » 50,37
5) Reali Ezio . . . . » 50,02
6) Volpi Vittorio . . . . » 48,70
7) Ghezzi Luigi . . . . » 48,57
8) Forti Filippo (agente di cambio presso la borsa valori di Roma dal 15 novembre 1967 - nato il 17 marzo 1929) . . . . » 44,17
9) Mortari Massimo (agente di cambio presso la borsa valori di Roma dal 15 novembre 1967 - nato il 14 dicembre 1936) . . . . » 44,17
10) Colomba Nicola (agente di cambio presso la borsa valori di Roma dal 16 novembre 1967) . . » 44,17
11) Gabrielli Vittorio . . . . » 43,22
12) Bergancini Giancarlo . . . . . . » 40,82
13) Compostella Angelo Alessandro . . . » 36,34
14) Brocca Franco . . . . » 35,98
15) De Bernardi di Valserra Carlo . . . . » 31,92
16) Giubergia Guido . . . . » 29,60
17) Tedeschi Roberto . . . . » 27,47
18) Solbiati Michele . . . . » 26,23
19) Sersale Maria Teresa . . . . . . » 21,73
20) Biasci Giorgio . . . . » 21,33

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1983
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 167

(4390)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1982, n. 10

Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 7 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in armonia con le indicazioni del proprio statuto di autonomia ed al fine di potenziare l'autonomia dei comuni, concede contributi alle delegazioni provinciali dell'UNCEM di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

La concessione di contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla giunta regionale corredata di un programma di spesa deteagliata debitamente approvato dagli organi dell'Associazione e di una relazione illustrativa delle iniziative e dei programmi sostenuti e da sostenere.

Le domande debbono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno per l'esercizio successivo.

Le domande relative all'anno 1982, debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La determinazione e l'erogazione dei contributi sono disposte dalla giunta regionale, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla documentazione allegata alle domande di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata altresì a corrispondere annualmente. all'Associazione nazionale per il consiglio dei comuni d'Europa — A.I.C.C.E. — con sede in Roma, la quota associativa dovuta per l'adesione della regione Trentino-Alto Adige all'Associazione medesima.

Art. 5.

Al fine della concessione di contributi per l'anno 1982, è autorizzata per il corrente esercizio, la spesa di lire 100 milioni, da ripartirsi in parti uguali fra le due delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano.

Per il pagamento della quota associativa pro 1982, all'A.I.C.C.E. è autorizzata per il corrente esercizio la spesa di lire 10 milioni.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, dal fondo speciale iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 novembre 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1982, n. 11.

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, ed ulteriori modifiche alla legge medesima.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 7 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le tasse sulle concessioni non governative previste dalla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, escluse le tasse di cui ai numeri d'ordine 30-*bis*, 41, 41-*bis*, inseriti o sostituiti con la presente legge, e 54 della tariffa medesima, sono aumentate del trenta per cento, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, e tasse sulle concessioni non governative previste dai numeri d'ordine 13, 22, 23, 32, 37 e 56 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono aumentate del cinquanta per cento.

Con la medesima decorrenza, le tasse sulle concessioni non governative previste dai numeri d'ordine 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 42, 44 e 55 della tariffa di cui al comma precedente sono aumentate del cento per cento.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, il numero d'ordine 41 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa Lire	Note
41	Autorizzazione comunale e provinciale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni:		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	a) con superficie di vendita fino a 200 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	200.000	
	tassa annuale	100.000	
	b) con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1500 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	400.000	
	tassa annuale	200.000	
	c) con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	800.000	
	tassa annuale	400.000	

Art. 4.

I nuovi importi di tassa previsti dalla presente legge vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è inserita, dopo il numero d'ordine 30, la seguente voce n. 30-*bis*:

N. d'ord	Indicazione degli atti *soggetti a tassa*	Ammontare della tassa Lire	*Note*
30 *bis*	Licenza temporanea e/o stagionale di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e della legge 14 ottobre 1974, n. 524, per la vendita di bevande:		Valgono le disposizioni di cui alle note del numero d'ordine 29, esclusa la prima.
	a) alcooliche in		
	esercizi di lusso	130.000	
	esercizi di 1ª categoria .	102.000	
	esercizi di 2ª categoria . .	78.000	
	esercizi di 3ª categoria . .	52.000	
	esercizi di altre categorie .	30.000	
	b) superalcooliche in		
	esercizi di lusso	204.000	
	esercizi di 1ª categoria . .	130.000	
	esercizi di 2ª categoria .	102.000	
	esercizi di 3ª categoria . .	78.000	
	esercizi di altre categorie .	52.000	

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è inserita, dopo il numero d'ordine 41, la seguente voce n. 41-*bis*:

N. d'ord	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa Lire	*Note*
41 *bis*	Autorizzazione provinciale per lo impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, rilasciata ai sensi della legislazione delle province autonome di Bolzano e di Trento:		La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dello anno cui si riferisce.
	tassa di rilascio	66.000	
	tassa annuale	34.000	

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a riordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal consiglio regionale in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 novembre 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1982, n. **12.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 7 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, modificata con legge regionale 29 novembre 1978, n. 25 e di seguito indicata come «Legge regionale» è sostituito dal seguente:

«L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di esercizi alberghieri, di esercizi di affittacamere, nonché di case per ferie, campeggi, foresterie ed altri complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.

Sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari di esercizi di cui al primo comma».

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale sono sostituiti dai seguenti:

«L'imposta di cui al presente titolo è stabilita negli importi di cui alla seguente tariffa secondo la classificazione degli esercizi alberghieri ed extralberghieri prevista dalla vigente legislazione.

TARIFFA

1. Esercizi alberghieri:

Categoria	Importo
5 stelle	L. 1.000
4 stelle	» 700
3 stelle	» 400
2 stelle	» 300
1 stella	» 200

2. Esercizi di affittacamere:

Categoria	Importo
I	L. 660
II	» 300
III	» 200
IV	» 100

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo i campeggi sono equiparati alla terza categoria degli esercizi di cui al precedente punto 2 della tariffa; le case per ferie, le foresterie e gli altri complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale sono equiparati alla quarta categoria degli stessi esercizi».

Il terzo comma del medesimo articolo è abrogato.

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale sono sostituiti dai seguenti:

«Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma i comuni possono riunirsi in appositi consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 98 e seguenti del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 577 del 24 aprile 1980.

Per gli adempimenti previsti nel presente articolo, sono attribuiti al personale addetto i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica nei locali degli esercizi di cui al presente titolo. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia per l'accesso nelle stanze o negli appartamenti destinati ad abitazione esclusiva dei singoli ospiti e dagli stessi occupati, è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, quando manchi il consenso degli ospiti medesimi».

Art. 4.

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

«I titolari o conduttori degli esercizi di cui al precedente art. 2, che evadono in tutto o in parte l'imposta sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 50.000 (cinquantamila) o pari all'importo dell imposta evasa, se questo è superiore.

Si considera evasore, agli effetti della presente norma, colui che non ha provveduto alle registrazioni tempestive degli ospiti nei registri a ciò prescritti.

Sono assoggettati alla sanzione amministrativa di L. 50.000 (cinquantamila) i titolari o conduttori di esercizi i quali incassano dagli ospiti un importo per imposta di soggiorno maggiore di quello previsto per la categoria dell'esercizio, ai sensi del precedente art. 3.

I titolari o conduttori di esercizi che provvedono al pagamento dell'imposta in tutto o in parte, oltre il termine stabilito dal precedente art. 8 ed entro il ventesimo giorno del mese in cui esso è dovuto, sono obbligati a corrispondere sulla somma non pagata, una indennità di mora pari al dieci per cento del debito; se il pagamento è effettuato oltre tale termine, e comunque entro l'ultimo giorno del mese in cui esso è dovuto, l'indennità di mora è pari al venti per cento del debito.

Oltre tale termine il titolare o conduttore di esercizio è considerato evasore ai sensi del precedente primo comma. Il pagamento tardivo dell'imposta senza l'indennità di mora è considerato, a tale fine versamento parziale.

L'indennità di mora deve essere versata, unitamente alla imposta dovuta, direttamente all'esattore comunale.

Per quanto concerne la spettanza e la devoluzione sia delle sanzioni, quanto delle indennità di mora, si applicano i criteri contenuti nel precedente art. 5.

Degli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 7, il personale incaricato redige processo verbale che trasmette al comune o al consorzio all'uopo istituito.

Il comune o il consorzio notifica nelle ipotesi di cui al presente articolo, apposto «avviso di accertamento» nel quale è indicato l'importo dovuto per l'imposta evasa e per la sanzione, con la precisazione che, ove sia provveduto al versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, l'importo della sanzione amministrativa è ridotto del venti per cento».

L'ultimo comma del medesimo articolo è soppresso.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale è sostituito dal seguente:

«Gli importi dovuti a titolo d'imposta e di sanzione amministrativa, accertati e non pagati nel termine fissato al nono comma dell'art. 9 sono riscossi esclusivamente mediante ruoli da parte dell'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione e al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio agli enti di cui al precedente art. 5».

Il terzo e il quarto comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

«I ruoli sono approvati dalla giunta comunale o dal corrispondente organo del consorzio intercomunale entro il quindici febbraio e il quindici luglio di ogni anno. Il presidente della giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone ai ruoli il visto di esecutorietà.

Qualora nello stesso comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, vengono approvati distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi».

Art. 6.

All'art. 13 della legge regionale è aggiunto il seguente comma:

«Non sono soggetti all'imposta di cui al presente titolo i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Art. 7.

La tariffa dell'imposta di cui all'art. 14 della legge regionale è sostituita dalla seguente:

I Categoria	
Imposta base:	L. 140.000
Imposta aggiuntiva:	
da mq 0 fino a mq 80	» 250
da mq 0 fino a mq 150	» 350
da mq 0 ad oltre mq 150	» 450
II Categoria	
Imposta base:	L. 80.000
Imposta aggiuntiva:	
da mq 0 fino a mq 80	» 200
da mq 0 fino a mq 150	» 250
da mq 0 ad oltre mq 150	» 300
III Categoria	
Imposta base:	L. 40.000
Imposta aggiuntiva:	
da mq 0 fino a mq 80	» 150
da mq 0 fino a mq 150	» 170
da mq 0 ad oltre mq 150	» 200
IV Categoria	
Imposta base:	L. 10.000
Imposta aggiuntiva:	
da mq 0 fino a mq 80	» 70
da mq 0 fino a mq 150	» 100
da mq 0 ad oltre mq 150	» 130

Art. 8.

Dopo il primo comma dell'art. 18 della legge regionale è inserito il seguente:

«Ai fini dello svolgimento delle funzioni di accertamento e di controllo di cui al comma precedente i comuni possono riunirsi in appositi consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 98 e seguenti del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 577 del 24 aprile 1980».

Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«Per gli adempimenti previsti nel presente articolo sono attribuiti al personale addetto i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso negli immobili è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica se manca il consenso del proprietario, dell'usufruttuario, del locatario o del comodatario aventi domicilio negli immobili stessi».

E' aggiunto il seguente comma:

«Degli accertamenti è redatto processo verbale da parte del personale all'uopo incaricato. Il processo verbale è trasmesso al comune per i provvedimenti di competenza».

Art. 9.
Norma transitoria

Fino alla data da cui avrà effetto la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di classificazione degli esercizi alberghieri, valgono ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente art. 3, le equiparazioni contenute nella seguente tabella:

cinque stelle	=	albergo di lusso;
quattro stelle	=	albergo di prima categoria;
tre stelle	=	albergo di seconda e pensione di prima categoria;
due stelle	=	albergo di terza e pensione di seconda categoria;
una stella	=	albergo di quarta, pensione di terza categoria e locanda.

Art. 10.
Testo unico

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a riordinare, con proprio decreto previa deliberazione della giunta regionale, in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal consiglio regionale in materia di imposta di soggiorno.

Art. 11.
Entrata in vigore

Gli importi delle imposte fissati nei precedenti articoli 2 e 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 novembre 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1982, n. 13.
Aumento della quota di partecipazione della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo fiera di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 7 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di partecipazione della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo fiera di Bolzano è aumentata di quattrocento milioni.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per:

lire 140 milioni nell'esercizio 1982;
lire 130 milioni nell'esercizio 1983;
lire 130 milioni nell'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di lire 140 milioni per l'esercizio 1982 si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

All'onere per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'art. 9 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 novembre 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(3488)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832010)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.